

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 54, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente i cambi di finanziamento»
(1285)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2
ORCIARI (PSI), relatore alla Commissione .. 2

«Autorizzazione alla cessione al comune di Cortina d'Ampezzo di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, siti in detta città, in permuta di terreni di proprietà comunale siti nella stessa città e necessari per la costruzione di nuove caserme per la

Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri»
(1940), d'iniziativa del senatore Neri e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 6 e *passim*
BERLANDA (DC) 6
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 8
FIOCCHI (PLI) 7
LAI (DC) 6
NERI (DC) 7
ORCIARI (PSI) 7
PISANÒ (MSI-DN) 6, 8
PISTOLESE (MSI-DN) 5, 8
RUFFINO (DC), relatore alla Commissione . 2, 6, 7
RUSSO, sottosegretario di Stato per le finanze 3, 6
VITALE (PCI) 7

I lavori hanno inizio alle ore 18,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 54, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente i cambi di finanziamento» (1285)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 54, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente i cambi di finanziamento».

Prego il senatore Orciari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè si rende opportuno un ulteriore approfondimento della materia oggetto del disegno di legge e su tale necessità concorda lo stesso Governo, chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Autorizzazione alla cessione al comune di Cortina d'Ampezzo di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, siti in detta città, in permuta di terreni di proprietà comunale siti nella stessa città e necessari per la costruzione di nuove caserme per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri» (1940), d'iniziativa del senatore Neri e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione alla cessione al comune di Cortina d'Ampezzo di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, siti in detta città, in permuta di terreni di proprietà comunale siti nella stessa città e necessari per la costruzione di nuove caserme per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri», d'iniziativa dei senatori Neri, Riva Dino, Ferrari Aggradi, Castiglione, Gradari, Covi, Fiocchi, Giacometti, Beorchia, Gusso, Melotto, Cengarle, Pistolese e Pisanò.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 24 settembre scorso, ne ha chiesto all'unanimità il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che il problema sia stato già ampiamente esaminato in

sede referente e che vi sia stata l'ampia disponibilità da parte di tutti i Gruppi a portare velocemente a conclusione l'*iter* del disegno di legge, tant'è che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata sottoscritta da tutte le parti politiche. Informo inoltre i colleghi che nel frattempo sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, difesa e bilancio.

Ricordo brevemente, quindi, che si tratta di beni appartenenti già al comune di Cortina d'Ampezzo e da questo ceduti allo Stato nel 1925 in occasione della costruzione della ferrovia delle Dolomiti, con la clausola che, qualora l'esercizio della ferrovia fosse cessato, il comune ne sarebbe rientrato in possesso. Due anni dopo però tale clausola fu abolita e Cortina rinunciò definitivamente alla restituzione delle aree regalate, anche quando nel 1967 cessò l'esercizio della ferrovia delle Dolomiti. Pertanto, con questo disegno di legge si tratta di riparare ad una situazione pregressa.

In sostanza, dunque, il comune di Cortina d'Ampezzo acquisisce 16.202 metri quadrati di terreno da adibire a servizi in cambio della cessione allo Stato di 24.761 metri quadrati per la costruzione di nuove caserme per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Questa permuta riveste una notevole importanza per il comune di Cortina perchè tra l'altro consentirà alla cittadina ampezzana di poter presentare, con ampie possibilità di successo, la propria candidatura per le Olimpiadi del 1992. Va notato che il disegno di legge, all'articolo 3, secondo comma, esclude in ogni caso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato e ciò si adegua non al parere della Commissione bilancio, ma ad una norma del 1923 che, in caso di permuta di beni demaniali, impedisce la corresponsione da parte dello Stato di eventuali conguagli.

In conclusione, quindi, il testo che è a disposizione dei colleghi è stato approfondito in tutti i suoi aspetti e pertanto credo che si possa passare senza ulteriori indugi all'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ruffino per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

RUSSO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime la sua soddisfazione per il fatto che si è trovata una procedura che da un lato risolve rapidamente il problema di Cortina e dall'altro apre la via ad altre iniziative parlamentari o governative dello stesso stampo, nel senso che, superate le perplessità espresse dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali in merito a tali permute, si potranno portare a soluzione numerosi casi analoghi tuttora in sospeso.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo elaborato dal senatore Ruffino, d'accordo con la Presidenza, che si compone di tre articoli. Esso non comporta modifiche di sostanza rispetto al testo approvato in sede referente, ma è più corretto sotto l'aspetto formale.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione al comune di Cortina d'Ampezzo degli immobili patrimoniali disponibili dello Stato, per una superficie totale di metri quadrati 16.202, già costituenti parte del complesso dei terreni e degli edifici della cessata «Ferrovia delle Dolomiti», compresi nei confini del territorio comunale e contraddistinti in catasto nella partita tavolare n. 4338, come specificato nella tabella 1 annessa alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA 1

FOGLIO	Mappale	Superficie (mq.)
69	8953/1	13.798
69	946	806
69	947	90
69	948	72
69	949	431
69	950	150
102	939	54
91	940	68
91	941	70
91	942	60
80	943	35
80	944	64
69	945	35
58	951	68
57	952	35
46	953	35
37	954	54
29	955	35
29	956	35
22	957	35
23	958	58
17	959	35
17	960	54
102	1320	3
23	1341	5
91	1137	14
91	1261	3

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 2.

1. La cessione di cui al precedente articolo 1 avverrà in permuta di terreni di proprietà di detto Comune, per una superficie totale di metri quadrati 24.761, contraddistinti in catasto come risulta dalla tabella 2 annessa alla presente legge e da destinare alla costruzione delle nuove caserme per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri, conformemente ai volumi per i quali è stato già espresso il parere favorevole dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA 2

FOGLIO	Mappale	Superficie (mq.)
69/d.....	2000/1	17.953
69/d.....	2001/1	3.583
69/d.....	2002	2.960
69/d.....	2004/1	153
69/d.....	2005/1	112

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 3.

1. La permuta di cui alla presente legge verrà stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della legge stessa, determinati dall'Ufficio tecnico erariale di Belluno.

2. È in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.

PISTOLESE. Colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare il Sottosegretario per il contributo dato ad una soluzione che viene incontro a tutte le esigenze prospettate, ma al tempo stesso devo esprimere la mia perplessità sul fatto che essa possa rappresentare un precedente o un sistema abituale da adottare per ogni futura permuta. Certo, è una strada che potrà essere seguita, ma ovviamente ci riserveremo di decidere di volta in volta dopo aver valutato con attenzione la singola situazione.

Ho voluto soltanto esprimere questa mia riserva, nel senso che la formula trovata è valida, ma non è detto che vada bene sempre.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. In relazione al primo comma dell'articolo 3 che recita: «La permuta di cui alla presente legge verrà stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della legge stessa, determinati dall'Ufficio tecnico erariale di Belluno», il relatore esprime ora una perplessità.

In sostanza mi chiedo: se i beni dati in permuta dal comune di Cortina vengono valutati una cifra di gran lunga superiore rispetto a quelli ricevuti, cosa succede? Si ritiene, onorevole Sottosegretario, che la dizione di tale comma consenta di realizzare ugualmente l'atto? La mia perplessità cioè è la seguente: se, ad esempio, l'Ufficio tecnico erariale di Belluno stima il valore dei beni immobili di proprietà del comune di Cortina d'Ampezzo in due miliardi e quello dei beni da questo ricevuti in permuta in un miliardo, questa discrepanza agli effetti del rogito notarile di trasferimento ha qualche rilevanza o rimane soltanto come un valore puramente dichiarativo?

Questa è la domanda che mi pongo e pertanto chiedo un chiarimento sul significato del primo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Vorrei solo ricordare che il contenuto di tale comma non è innovativo rispetto al testo presentato dal Governo ed esaminato in sede referente. Dico questo per chiarire che non si tratta di una modifica introdotta nella nuova stesura perchè nel testo originale si legge: «La permuta di cui al comma 1 verrà concretata sulla base dei valori che saranno attribuiti ai due gruppi di immobili dal competente Ufficio tecnico erariale di Belluno».

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Questa disposizione è in contrasto con il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2.000.

PRESIDENTE. A mio avviso il contrasto non esiste; comunque, senatore Ruffino, una legge può modificare un regio decreto-legge.

PISANÒ. Per quanto riguarda il problema in esame, abbiamo parlato con la Direzione generale del Demanio, il cui ragionamento è stato molto semplice: se nella permuta è il comune che deve dare un conguaglio, lo darà; se è lo Stato che deve dare un conguaglio al comune, non lo darà. Il comune di Cortina non ha niente da dire al riguardo, è perfettamente d'accordo.

BERLANDA. La dichiarazione di valore è del tutto ininfluyente, salvo che il conguaglio risulti a carico del comune.

LAI. La dichiarazione di valore è fiscalmente apprezzabile perchè la permuta va registrata secondo il valore maggiore dei due beni; ciò vuol dire che il comune di Cortina si accolla l'onere di pagare l'imposta su due miliardi. Il rilievo pertanto, ripeto, è fiscale.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi riteniamo che il provvedimento non troverà più intralci, nè interpretativi, nè di alcun

genere; indubbiamente esso garantisce lo Stato e non altrettanto il comune; in termini di parità di valutazione il comune è soccombente. D'altra parte, in questo modo si evita che una valutazione anche di poco divergente blocchi l'iniziativa legislativa.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Confidiamo comunque nel buon senso dell'Ufficio tecnico erariale di Belluno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione finale.

VITALE. Signor Presidente, desidero ribadire il nostro assenso al provvedimento sulla base delle motivazioni già espresse nel momento in cui chiedemmo che lo stesso fosse discusso in sede deliberante. Desidero anche precisare che mi lascia perplesso l'ipotesi di escludere per il futuro conguagli a carico dello Stato; ritengo che ci si debba pronunciare di volta in volta dopo aver valutato con attenzione i singoli provvedimenti.

ORCIARI. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista desidero esprimere voto favorevole al provvedimento.

FIOCCHI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo liberale ed esprime le mie felicitazioni per la rapida conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge che sta tanto a cuore agli abitanti della cittadina di Cortina d'Ampezzo.

NERI. Signor Presidente, a nome della Democrazia cristiana dichiaro il voto favorevole al provvedimento in oggetto. Inoltre esprimo, sia a nome del mio Gruppo, sia a nome mio personale, la più viva soddisfazione per il fatto che siamo arrivati in tempi brevissimi all'approvazione di questo disegno di legge, che certamente non è molto rilevante in generale ma che per la provincia di Belluno, in particolare per Cortina d'Ampezzo, è molto importante. Abbiamo già qui enunciato i motivi della sua importanza, che sono in parte connessi con l'espletamento a Cortina - così almeno ci auguriamo - dei giochi olimpici invernali del 1992, ma torno a sottolineare l'altro aspetto fondamentale che riguarda la costruzione delle caserme per i carabinieri e per la Polizia, annoso problema che affligge Cortina d'Ampezzo, per il quale fino ad oggi non si era trovata soluzione. Collocare, come si era ipotizzato, le caserme dove attualmente si trova il piazzale della stazione sarebbe stato un grave errore perchè avrebbe significato togliere a Cortina d'Ampezzo la possibilità di sviluppo legata al movimento turistico, molto importante per questa cittadina.

Ci sono alcuni aspetti che riguardano problemi di fiscalità e di parità di valore: indubbiamente va osservato che in questo caso si fa un patto con il Governo che è un «patto con il leone» e quindi ritengo che da parte del Parlamento si vorrà in seguito riflettere ulteriormente per

trovare una soluzione legislativa più equa nei confronti degli enti locali. Io non dispero che tale strada possa essere imboccata; per il momento ritengo che questa sia la soluzione migliore perchè ci porta in modo sollecito a risolvere un problema che ci sta particolarmente a cuore.

Concludo ringraziando il presidente Venanzetti per aver inserito sollecitamente all'ordine del giorno questo provvedimento, il relatore Ruffino, i firmatari del provvedimento stesso e tutti i Gruppi parlamentari per la disponibilità a concludere l'*iter*. Desidero inoltre ringraziare in modo particolare la Presidenza del Senato per aver consentito che il provvedimento fosse trattato in sede deliberante; un ringraziamento infine va anche al Governo per l'ampia disponibilità mostrataci.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento in oggetto, formulando l'auspicio che la permuta non sia solo strettamente funzionale alle Olimpiadi, che probabilmente si svolgeranno a Cortina, ma assuma un carattere più generale per la salvaguardia della cittadina stessa.

PISTOLESE. Signor Presidente, a nome del Movimento sociale-Destra nazionale esprimo il voto favorevole al provvedimento che mi sembra risolvere i reciproci problemi, del comune di Cortina e dello Stato, per quanto riguarda la costruzione delle caserme. Ritengo il disegno di legge equilibrato e rivolgo pertanto un ringraziamento a tutti i presentatori per questa iniziativa, formulando i migliori auguri al comune di Cortina (località nota sia in campo nazionale che internazionale) per le Olimpiadi e per lo sviluppo turistico in generale.

PISANÒ. Signor Presidente, desidero portare alla Commissione il ringraziamento della cittadina di Cortina d'Ampezzo, di cui rappresento il consiglio comunale, ribadendo la soddisfazione, anche da parte dei suoi abitanti, per la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anch'io, nella doppia veste di Presidente della Commissione e rappresentante del Gruppo repubblicano, dichiaro il voto favorevole al provvedimento. Ringrazio il senatore Neri per il riconoscimento dato alla Commissione per la celerità con cui il disegno di legge è stato approvato; non si trattava infatti soltanto di varare il provvedimento ma di farlo in tempi brevi, dato che entro il 31 ottobre si sarebbero messe in moto delle procedure che potevano mettere in pericolo l'integrità dell'area in questione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO COM6-75/004